

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Clara Ciofetti

alla pubblica udienza del giorno 23.6.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente:

SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

Nella causa iscritta al n. (OMISSIS) del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015, vertente

TRA:

MUTUATARIO

-attore-

e:

BANCA

-convenuta-

Conclusioni: come in atti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Secondo la tesi attorea, il tasso moratorio dovrebbe ritenersi usurario in quanto il suo importo, sommato al tasso corrispettivo e in base all'insegnamento di Cass. 350/2013, determinerebbe il superamento del tasso c. d. soglia previsto dalla legge n. 108/96 con le conseguenze ex art. 1815 cc..

A tal fine va osservato che, se pure deve convenirsi come una cospicua parte della giurisprudenza ritenga necessario il computo degli interessi di mora ai fini della verifica di usurarietà dei tassi, nessuna legge e nessuna sentenza ha mai detto che per il calcolo del TEG, a tal fine, debba sommarsi il tasso corrispettivo a quello moratorio.

Come condivisibilmente argomentato dal Tribunale di Bologna (sent. del 17.2.2015), la citata decisione la Suprema Corte ha affermato che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c, comma 2. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

In proposito, deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio del cumulo tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l'applicabilità delle disposizioni antiusura anche agli interessi moratori; tale pronuncia giurisprudenziale si presta pertanto ad una differente interpretazione rispetto a quella prospettata da parte attrice.

Deve in ogni caso osservarsi che, quand'anche con la sentenza in questione si fosse inteso affermare il principio della cumulabilità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della valutazione del loro eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe condivisibile, posta la diversa natura di tali categorie di interessi.

Ed invero, in nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento, non per niente essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto.

Gli interessi di mora costituiscono infatti una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso ed hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già alla disciplina dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. II c.c., bensì a quella dell'art. 1384 c.c. (ed eventualmente a quella dell'art. 33 co. II lett. f) D.Lgs. 206/2005).

Del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

La diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi.

Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e l c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul MUTUATARIO (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c.c. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di "moral suasion" finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.c.) (Trib. Verona 30 aprile 2004).

Deve altresì rilevarsi che la BANCA, chiamata a effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della L. 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora; questi, benché oggetto di una separata valutazione da parte dello stesso organo, non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia.

In proposito, si è osservato che "la Banca d'Italia, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): "4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito".

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.

Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che *“se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora)”* (Trib. Roma 3.9.2014).

E', pertanto, del tutto evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un *“non tasso”* od un *“tasso creativo”*, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al MUTUATARIO (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Nel caso di specie è la stessa parte attrice a dedurre che l'usurarietà deriva dalla sommatoria delle due tipologie di interessi, onde non vi è dubbio che, per le ragioni sopra esposte, non esiste alcuna usura, con conseguente inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attore stesso.

Per tali motivi la domanda attorea va rigettata.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta la domanda.
2. Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida complessivamente in € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge.

Il Giudice
Clara Ciofetti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*